

**INDIRIZZI PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL
PERCORSO FORMATIVO
PER OPERATORE SOCIO SANITARIO E
OPERATORE SOCIO SANITARIO CON
FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN
ASSISTENZA SANITARIA**

Profilo professionale

Articolo 1 - Principi generali e finalità

Il corso per Operatore Socio Sanitario (Oss) è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico per un profilo assistenziale polivalente, in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia psicofisica dell'assistito, con un approccio che privilegia l'attenzione alla persona, alle sue esigenze e alle potenzialità residue.

L'Oss è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata:

- a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
- a favorire il benessere e l'autonomia dell'assistito.

L'Oss svolge la sua attività sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo socioassistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'assistito, in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

L'Oss con Formazione complementare in Assistenza Sanitaria (Oss FC) è l'operatore in grado di assicurare l'assistenza di base in ambito sanitario, collaborando al processo assistenziale definito dall'infermiere/ostetrica anche con prestazioni sanitarie specifiche, assegnate sulla base del profilo, della pianificazione infermieristica/ostetrica e in relazione alla complessità assistenziale.

Norme e modalità per la programmazione e l'attuazione dei percorsi formativi

Articolo 2 - Direttore del Corso

Il Direttore del Corso, individuato tra gli appartenenti al profilo infermieristico, con competenza documentata nella formazione, è il garante della rispondenza del percorso formativo agli obiettivi indicati dal curriculum regionale e al profilo professionale dell'Oss e dell'Oss FC. Ai fini dell'organizzazione del Corso, il Direttore:

- promuove l'introduzione del sistema qualità del corso ;
- promuove l'attività di sperimentazione e innovazione formativa al fine di garantire l'adeguamento continuo del corso alle metodologie didattiche più avanzate, all'evoluzione dei servizi e alla migliore utilizzazione della figura dell'Oss nei servizi;
- promuove la progettazione, il coordinamento e la valutazione dell'apprendimento teorico e pratico in conformità agli indirizzi regionali, in collaborazione con Formatori, Tutor e Docenti, nel rispetto dell'autonomia di insegnamento del corpo docente;
- garantisce l'organizzazione del processo amministrativo inerente i Corsi con la struttura amministrativa individuata per l'efficace funzionamento dell'attività amministrativa e di segreteria;
- gestisce la procedura per l'ammissione definitiva al corso degli studenti;
- vigila sull'applicazione delle disposizioni riguardanti sia la frequenza degli studenti, sia le modalità di svolgimento dell'attività teorico-pratica, anche per quanto attiene ai profili relativi alla

sicurezza sui luoghi di lavoro;

- coordina il Collegio dei Docenti;
- affida l'insegnamento tecnico-pratico e ne coordina e supervisiona l'attività ;
- assicura processi di valutazione formativa e certificativa del tirocinio in collaborazione con i Formatori e i Tutor;
- adotta le sanzioni e i provvedimenti disciplinari verso gli studenti di competenza.
-

Articolo 3 – Formatori e Tutor del Corso

Ad ogni sede formativa, su proposta del Direttore del Corso, sono assegnati dei Formatori e/o dei Tutor in rapporto di 1:30.

Il Formatore è il professionista che pianifica le attività didattiche, organizza i percorsi di apprendimento pratico (laboratorio e tirocinio), assicura i processi di valutazione formativa e certificativa dell'apprendimento degli studenti. In casi specifici individua modalità e strategie per la predisposizione di piani di recupero individualizzati nei riguardi degli studenti in difficoltà nell'apprendimento teorico e/o pratico.

In particolare il Formatore collabora con il Direttore al fine di :

1. promuovere l'integrazione tra i docenti per garantire uno sviluppo interdisciplinare dei contenuti teorico-pratici e il raggiungimento degli obiettivi;
2. coordinare la valutazione delle unità didattiche, dei laboratori e del tirocinio per la valutazione certificativa individuale dello studente;
3. costruire il catalogo dell'offerta formativa in relazione alle esperienze di apprendimento pratico da svolgere da parte degli studenti nei servizi socio-sanitari.

Il Formatore è componente del Collegio dei Docenti.

Il Tutor è la figura del profilo specifico che partecipa al processo formativo, al fine di :

- promuovere l'identificazione nel ruolo dello studente;
- collaborare nella gestione del progetto globale di apprendimento pratico e per la conduzione di esperienze di apprendimento sul campo e laboratori didattici specifici;

Il Tutor è componente del Collegio dei Docenti.

Articolo 4 - Docenti

Il personale docente, formalmente incaricato dal legale rappresentante dell'Ente titolare del Corso, è individuato in base a:

- curriculum formativo;
- esperienza professionale.

Per l'accesso all'elenco dei docenti è indetto presso ogni Ente e/o Area Vasta un avviso di selezione.

Il personale docente è tenuto in particolare a:

- partecipare alle riunioni di programmazione dell'attività didattica, nonché a corsi di formazione sul profilo a cui è dedicato il corso;
- programmare e svolgere il proprio programma di insegnamento in maniera coerente con il curriculum regionale e con il percorso formativo globale;
- proporre la bibliografia di riferimento e/o il materiale didattico relativo al proprio insegnamento;
- favorire il sostegno e il recupero dello studente qualora si riscontrino difficoltà di apprendimento;
- concorrere a delineare il profilo dello studente in merito all'apprendimento e all'attitudine professionale.
-

Articolo 5 - Requisiti di accesso e modalità di ammissione

Ciascuna Azienda, ai fini del recepimento delle domande, provvede all'emissione di un bando al quale dovrà essere data idonea pubblicità. Si invitano le Aziende sanitarie a individuare adeguate modalità di collaborazione per favorire l'informazione e l'inoltro delle domande d'iscrizione per corsi svolti presso altre Aziende, in particolare per i corsi della propria Area Vasta.

All'interno del bando saranno previste le modalità per la scelta della sede del corso preferita tra quelle messe a disposizione dalla Azienda USL.

Per l'accesso ai corsi di formazione per Oss sono richiesti i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione per il corso:

- possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
- compimento del diciassettesimo anno di età.

I candidati possono dimostrare il possesso dei requisiti mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla normativa vigente.

Per essere ammessi al corso è previsto il superamento di una prova scritta, con successiva formulazione di una specifica graduatoria. L'attribuzione dei posti per le varie sedi di corso inserite nello stesso bando avverrà in ordine di graduatoria. A parità di punteggio l'ammissione al corso avviene in base al criterio dell'età, dando precedenza all'aspirante più giovane (art. 2 della Legge 16 giugno 1998 n. 191).

La prova di selezione per i **corsi di 1000 ore** si svolgerà in data unica per tutte le Aziende sanitarie e verrà comunicata con nota di Regione Toscana. Al fine di garantire equità tra i candidati nell'ambito del territorio regionale, la prova dovrà avere strutturazione omogenea per tutte le sedi di corso, sia dal punto di vista quantitativo (n. 60 domande attitudinali con 4 risposte di cui solo una esatta), che qualitativo (livello di difficoltà omogeneo), da sottoporre ai candidati per un tempo di compilazione di 1 ora, con i seguenti criteri:

- risposta positiva = 1 punto
- non risposta o risposta errata = 0 punti.

Superano la prova, e quindi risultano inseribili in graduatoria, i candidati che raggiungono la votazione di almeno 31/60.

La prova di selezione per i **corsi abbreviati** si svolgerà in data unica per tutte le Aziende sanitarie e verrà comunicata con nota di Regione Toscana. Al fine di garantire equità tra i candidati nell'ambito del territorio regionale, la prova dovrà avere strutturazione omogenea per tutte le sedi di corso, sia dal punto di vista quantitativo (n. 60 quesiti con 4 risposte di cui solo una esatta), che qualitativo (livello di difficoltà omogeneo), da sottoporre ai candidati per un tempo di compilazione di 1 ora, con i seguenti criteri:

- risposta positiva = 1 punto
- non risposta o risposta errata = 0 punti.

Superano la prova, e quindi risultano inseribili in graduatoria, i candidati che raggiungono la votazione di almeno 31/60.

La prova per l'accesso al corso abbreviato, sarà incentrata sulle seguenti aree di competenza:

- area socioculturale (legislazione sociale, organizzazione e metodologia del lavoro sociale, sociologia);
- area operativa di assistenza alla persona (interventi sociali minori/famiglia, anziani, disagio psichico, disabilità, igiene, dietetica);
- area socio psicologica e relazionale.

Ai candidati che hanno superato la selezione, in base alla documentazione allegata alla domanda, dipendenti delle Aziende ed Enti del "Comparto del personale del S.S.N.", o dipendenti di strutture sanitarie private, strutture sociosanitarie e socio assistenziali pubbliche e private e cooperative che erogano servizi socio sanitari e assistenziali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato nello svolgimento di funzioni socio-assistenziali si attribuiscono 0,5 punti aggiuntivi per ogni anno di lavoro svolto. Il punteggio è attribuibile in frazione per periodi non inferiori ai 3 mesi.

Ai candidati che hanno superato la selezione che dimostrano con idonea documentazione di essere lavoratori dipendenti da almeno 3 anni continuativi di cooperativa soggetta alla clausola, all'interno dell'appalto in svolgimento di aziende sanitarie, di utilizzare anche "personale non in possesso di certificazione Oss che abbia maturato esperienza triennale nell'ultimo triennio nello svolgimento di funzioni corrispondenti, e che siano in possesso del titolo di AAB/OSA, purchè, si tratti di operatori attualmente in servizio presso i medesimi servizi e conseguano, inoltre, l'attestato di Operatore

Socio-sanitario entro un tempo predeterminato dalla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario", si attribuiscono 5 punti.

I punti aggiuntivi si sommano alla votazione della prova di merito ai fini della stesura finale della graduatoria.

Qualora i posti disponibili previsti dai rispettivi bandi aziendali rimangano vacanti, l'Azienda che ha esaurito la propria graduatoria mette i posti vacanti a disposizione dei candidati di altre Aziende della stessa Area Vasta utilizzando il criterio del punteggio nelle rispettive graduatorie.

Le Commissioni per le selezioni di ogni Azienda sanitaria e/o Area Vasta saranno così composte:

- il Direttore del Corso con funzioni di Presidente;
- un esperto del profilo sociale;
- un esperto del profilo infermieristico.

Per l'espletamento delle proprie attività, ogni Commissione si avvale di un segretario formalmente incaricato.

La stessa Commissione provvede anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri che non abbiano conseguito in Italia titoli di studio pari o superiori alla scuola media inferiore.

Nella prova di conoscenza della lingua italiana si dovranno accertare e valutare abilità linguistiche quali comprensione, lettura e linguaggio verbale. L'esito positivo di tale accertamento non ha effetto sulla graduatoria finale. L'eventuale esito negativo è motivo di esclusione dalla stessa.

Per l'accesso ai corsi di formazione per Oss FC sono richiesti i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione per il corso:

- possesso dell'attestato di Oss

I candidati possono dimostrare il possesso dei requisiti mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla normativa vigente.

Per l'ammissione ai **corsi Oss FC** sono previste le seguenti modalità:

1. una prova scritta, tesa ad accertare le competenze acquisite nell'ambito del modulo professionalizzante previsto dal curriculum formativo dell'Oss ed in particolare:

- legislazione sanitaria e aspetti giuridici
- anatomia e fisiologia
- elementi di igiene
- assistenza di base, con particolare riferimento all'ambito sanitario
- organizzazione dei servizi sanitari

Si invitano tutte le Aziende sanitarie a programmare la selezione in una data unica a livello regionale. Al fine di garantire equità tra i candidati nell'ambito del territorio regionale, la prova dovrà avere strutturazione omogenea per tutte le sedi di corso sia dal punto di vista quantitativo (n. 60 quesiti con 4 risposte di cui solo una esatta), che qualitativo (livello di difficoltà omogeneo), da sottoporre ai candidati per un tempo di compilazione di 1 ora, con i seguenti criteri:

- risposta positiva = 1 punto
- non risposta o risposta errata = 0 punti.

Superano la prova, e quindi risultano inseribili in graduatoria, i candidati che raggiungono la votazione di almeno 31/60.

2. valutazione del servizio svolto presso strutture assistenziali sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private nella qualifica di OTA o AAB (ed equipollenti) in possesso dello specifico titolo, considerando punti 1,00 per ogni anno di servizio svolto. Il punteggio è attribuibile in frazione per periodi non inferiori ai 3 mesi.

3. valutazione del servizio svolto presso strutture assistenziali sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private nella qualifica di Operatore Socio Sanitario in possesso dello specifico titolo, considerando punti 3,00 per ogni anno di servizio svolto. Il punteggio è attribuibile in frazione per periodi non inferiori ai 3 mesi.

Ai fini della formulazione della graduatoria di merito la commissione ha a disposizione 100 punti così ripartiti:

- 60 per la prova scritta

- 40 per i titoli di servizio

I 40 punti dei titoli di servizio sono così ripartiti:

- fino ad un massimo di 16 punti (per il servizio di cui al punto 2)

- fino ad un massimo di 24 punti (per il servizio di cui al punto 3)

Per la selezione sarà costituita un'apposita Commissione di Esame, nominata dal legale rappresentante dell'Ente titolare sede dei Corsi e così composta:

- il Direttore del Corso con funzioni di Presidente

- un esperto del profilo infermieristico

- un Formatore/Tutor dei Corsi Oss del profilo infermieristico od ostetrico

La Commissione, per l'espletamento delle proprie attività, si avvale di un segretario formalmente incaricato.

Articolo 6 - Riconoscimento crediti e percorsi formativi abbreviati per soggetti in possesso di specifici titoli di qualifica professionale

I soggetti in possesso di attestato di qualifica OTA (Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza), conseguito ai sensi del D.M. 295/91, e di qualifica AAB (Addetto all'Assistenza di Base), conseguito ai sensi della L. 845/78, possono iscriversi a corsi per Oss usufruendo di un riconoscimento di crediti in ingresso di 600 ore.

I soggetti in possesso del titolo OTA potranno presentare domanda di ammissione in sovrannumero solo presso le sedi di corso che svolgono percorsi 1000 ore.

Il Direttore valuta l'eventuale integrazione del percorso formativo con competenze/conoscenze specifiche per le quali vengano riscontrate evidenti carenze nel curriculum formativo, fino ad un massimo di 70 ore.

Le qualifiche di OSA (Operatore Socio Assistenziale), di ADA (Addetto all'Assistenza Domiciliare), rilasciate ai sensi della L. 845/78, e di Tecnico dei Servizi Sociali in possesso del diploma quinquennale rilasciato dagli Istituti Professionali di Stato, sono equiparate a quella di AAB.

Ai fini della valutazione dei titoli di qualifica conseguiti nelle altre Regioni o Province Autonome, dell'equipollenza alla qualifica di AAB/OSA/Tecnico dei Servizi Sociali, e del conseguente riconoscimento di crediti in ingresso per il percorso di Oss, il candidato dovrà produrre documentazione relativa al percorso formativo svolto, completa di materie, contenuti, ore (se non specificati nell'attestato stesso).

Potranno essere riconosciuti crediti formativi in ingresso al corso Oss 1000 ore anche nei casi di seguito descritti:

A. Laureati nelle discipline dell'area sanitaria e psico-sociale. Tali crediti sono riconosciuti anche ai non laureati che abbiano ottenuto CFU nelle stesse aree nell'ultimo biennio B. Diplomati con maturità quinquennale nelle aree dei servizi socio-sanitari La valutazione di tali crediti verrà effettuata da un'apposita Commissione di Area Vasta, costituita dai Direttori dei Corsi.

Potranno essere riconosciuti crediti formativi in ingresso al corso Oss FC nei casi di seguito descritti:

A. Laureati nelle discipline dell'area sanitaria e psico-sociale. Tali crediti sono riconosciuti anche ai non laureati che abbiano ottenuto CFU nelle stesse aree nell'ultimo biennio La valutazione di tali crediti verrà effettuata da un'apposita Commissione di Area Vasta, costituita dai Direttori dei Corsi.

Articolo 7 - Idoneità al tirocinio

In base al D. Lgs 81/2008, gli studenti sono equiparati ai lavoratori e pertanto sono soggetti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente aziendale, il quale deve esprimere il giudizio di idoneità al tirocinio, previa visita medica e accertamenti sanitari preventivi, rilasciando apposita certificazione allo studente stesso e al Direttore del Corso. L'eventuale non idoneità al tirocinio comporta l'esclusione dal Corso dello studente. Ai fini del tirocinio, lo studente deve aver completato l'Unità Didattica 2.4- Protezione e sicurezza dei lavoratori, come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8 – Assicurazione

L'Azienda sede dei Corsi assicura agli studenti la copertura assicurativa INAIL e assume direttamente i rischi connessi alla responsabilità civile contro terzi, ai sensi della Delibera GRT 1203/2009 per la frequenza alle attività teorico-pratiche previste dal corso, ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede di corso, equiparabile ai dipendenti delle aziende sanitarie. Le strutture formative dell'Azienda sanitaria non può, a termine di legge, porre a proprio carico danni provocati con colpa grave o dolo.

Articolo 9 - Riammissione al corso

Gli studenti che nel corso degli scrutini sono stati dichiarati non ammessi all'esame finale oppure non sono risultati idonei durante lo stesso esame, o durante il corso si sono ritirati per gravi motivi personali, possono richiedere, tramite domanda scritta al Direttore, la riammissione in sovrannumero ad un altro corso, entro i due anni successivi; trascorsi due anni decade il diritto al credito. Tale possibilità è consentita per una sola volta.

Articolo 10 - Numero studenti per corso

Il numero degli studenti da ammettere ai corsi non può essere inferiore a 20 unità per ciascun Corso, né può superare il numero massimo di 30 unità, salvo l'ammissione in sovrannumero degli studenti.

L'ammissione in sovrannumero non potrà far superare il numero massimo di studenti per classe di 35 unità, al fine di salvaguardare l'apprendimento tramite il rapporto docente-studenti. In caso di eccedenza di richieste di sovrannumerari per il corso Oss e Oss abbreviato, dovrà essere data precedenza di ammissione secondo i seguenti criteri:

1. precedenti iscritti al corso;
2. OTA;
3. titoli esteri.

All'interno delle tre categorie sopra indicate vale inoltre il criterio generale del:

- titolo acquisito in data più recente;
- a parità di data al più giovane anagraficamente.

Il Direttore valuterà la quota di iscrizione da richiedere, commisurata al numero di ore da effettuare e comunque correlata alle tariffe stabilite dalla Regione Toscana per i corsi Oss. I candidati in eccesso verranno assegnati alla sede di corso più vicina a quella richiesta che abbia a disposizione posti. In caso di impossibilità di riassegnazione in ambito regionale, i richiedenti acquisiscono la priorità per l'ammissione in sovrannumero nell'anno successivo.

Articolo 11 - Calendario delle attività formative

I corsi devono concludersi entro 12 mesi dalla data di inizio del corso, compreso l'esame finale. La Regione può autorizzare tempi d'inizio diversi da quelli indicati in via generale per coordinare interventi formativi della stessa tipologia all'interno delle Aree Vaste.

Articolazione del percorso formativo

Articolo 12 - Curriculum formativo dei Corsi

Il Corsi hanno diversa durata:

- Corso Oss 1000 ore
- Corso Oss abbreviato 400 ore
- Corso Oss Fc 400 ore

I Corsi sono articolati in Unità Formative Capitalizzabili (UFC), ovvero aggregazioni omogenee di obiettivi formativi affini tra loro che concorrono all'apprendimento di aree di competenza necessarie per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini e/o ai problemi dei servizi. Ciascuna UFC è articolata in unità didattiche secondo il principio dell'affinità degli obiettivi e dei contenuti cui afferiscono.

Le attività di didattica frontale, laboratorio e tirocinio sono così ripartite:

CORSO per Oss 1000 ore

AREE DI APPRENDIMENTO ORE COMPLESSIVE

Didattica frontale/ interattiva 370

Laboratorio 180

Tirocinio 450

Totale 1000

CORSO per Oss abbreviato

AREE DI APPRENDIMENTO ORE COMPLESSIVE

Didattica frontale/ interattiva 150

Laboratorio 60

Tirocinio 190

Totale 400

CORSO per Oss FC

AREE DI APPRENDIMENTO ORE COMPLESSIVE

Didattica frontale/ interattiva 208

Laboratorio 42

Tirocinio 150

Totale 400

Articolo 13 - Frequenza al corso

La frequenza è obbligatoria. Non sono ammessi agli esami finali gli studenti che abbiano riportato un numero di assenze superiore al 10% delle ore previste per la parte didattica frontale/interattiva, laboratorio e il 10% del monte ore previsto per la parte di tirocinio. La frequenza alle lezioni, ai laboratori e ai tirocini deve essere documentata con rilevazione delle presenze.

Gli impedimenti che determinino assenze consecutive dal corso superiori al 10% delle ore complessive per servizio civile, gravidanza e puerperio, malattia o infortunio, gravi motivi familiari sospendono il periodo di formazione, dando luogo a un debito formativo. In tal caso la struttura formativa, compatibilmente con la programmazione didattica, può organizzare attività didattiche di recupero per il completamento del corso stesso. Qualora lo stato di avanzamento della programmazione non lo consenta, lo studente potrà richiedere, entro i due anni successivi, l'ammissione in sovrannumero al corso per il completamento del percorso. Trascorsi i due anni decade il diritto al credito. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui al D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 e successive modificazioni. Qualora la sede formativa interessata non attivi il corso nei due anni successivi, lo studente potrà presentare domanda di ammissione presso altra struttura formativa, fermo restando la possibilità di poter svolgere l'eventuale tirocinio mancante nella sede originaria a seguito di apposita convenzione.

Articolo 14 - Tirocinio

Il tirocinio rappresenta una modalità privilegiata di apprendimento delle competenze professionali attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione dei contenuti teorici con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è pianificata dal Formatore designato dalla struttura formativa e valutata dal Tutor individuato dall'Azienda sanitaria ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nei servizi clinico-assistenziali individuati come sedi di tirocinio, deve essere predisposto l'apposito strumento di valutazione individuale contenente:

competenze/obiettivi di tirocinio da sviluppare, criteri di valutazione, giudizio finale della singola esperienza di tirocinio.

Il tirocinio per il corso 1000 ore deve svolgersi nei seguenti ambiti:

- servizi sanitari ospedalieri per un monte ore pari a 200 ore in area chirurgica o area medica e /o specialistica;
- servizi sociali e socio-sanitari per un monte ore pari a 250 ore in strutture residenziali e semiresidenziali, servizi territoriali e domiciliari.

Il tirocinio per i percorsi Abbreviati da AAB per OSS avviene in ambiti sanitari ospedalieri o servizi socio-sanitari, per un monte ore pari a 190 ore.

Il tirocinio per il corso Oss FC deve svolgersi nei seguenti ambiti:

- servizi sanitari ospedalieri per un monte ore pari a 150 ore in area chirurgica, area medica e specialistica;

La frequenza dei tirocini deve essere certificata su apposita scheda individuale, predisposta dalla sede del Corso.

Il Tutor individuato dall'Azienda sanitaria ospitante ha il mandato di assicurare lo svolgimento del tirocinio e le valutazioni in itinere relativamente alle attività assistenziali che lo studente deve esperire; il Formatore designato dalla struttura formativa certifica le competenze acquisite e verbalizza il giudizio finale in accordo con il Tutor della sede tirocinio.

Il tirocinio non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale.

Per gli studenti lavoratori, occupati nell'ambito dei servizi sociali, sanitari, sociosanitari e socio assistenziali, fermo restando lo svolgimento del tirocinio previsto dal programma, può essere valutata la possibilità di considerare l'attività lavorativa svolta come parte del tirocinio, purché riferibile ad una specifica esperienza prevista nel piano formativo e corrispondente agli obiettivi di apprendimento previsti.

La struttura formativa fornisce ad ogni studente il vestiario per lo svolgimento del tirocinio con le caratteristiche previste dalla normativa UE.

Lo studente è tenuto ad effettuare il monte ore di tirocinio previsto per il proprio corso. Le attività di tirocinio devono essere obbligatoriamente frequentate secondo la programmazione stabilita. In caso di valutazione negativa lo studente dovrà ripetere l'esperienza di tirocinio al massimo per una volta; permanendo la valutazione negativa, lo studente non potrà essere ammesso all'esame finale. Nel caso in cui la valutazione negativa riguardi solo alcuni obiettivi di apprendimento, il Direttore del corso deciderà tempi, risorse ed ambiti per il relativo recupero. Qualora la valutazione negativa riguardi aspetti comportamentali dello studente che possono mettere a rischio la sicurezza del paziente, potrà essere applicato quanto previsto dall'art. 18, punto 4).

Valutazione dell'apprendimento, rilascio attestato di qualifica e attestazione percorso svolto

Articolo 15 - Valutazione dell'apprendimento

Durante il percorso formativo sono previste verifiche di apprendimento.

La valutazione è espressa in centesimi e viene effettuata:

- a conclusione di ciascuna unità didattica, con prove di apprendimento oggettive volte ad accertare il conseguimento degli obiettivi di competenza di ciascuna della UFC di riferimento. Tali prove devono essere previste in fase di progettazione;
- nell'ambito dei laboratori didattici. Tali prove devono essere previste in fase di progettazione;
- nell'ambito del tirocinio, con un giudizio relativo al livello di competenza raggiunto nelle attività previste nel progetto di tirocinio per ogni esperienza. Tali valutazioni devono essere previste in fase di progettazione;
- a conclusione del percorso, da parte del Collegio dei Docenti, per lo scrutinio di ammissione all'esame di qualificazione. Per essere ammessi all'esame finale è necessario aver riportato le valutazioni nelle differenti unità didattiche, laboratori e tirocini. La valutazione complessiva sintetica sul livello di competenze raggiunto nel totale del percorso formativo dallo studente sarà espressa in centesimi.

Sulla base degli esiti conseguiti, il Collegio dei Docenti dispone l'ammissione all'esame finale del singolo studente che abbia raggiunto per ciascuna Unità Didattica, Laboratorio e Tirocinio una

performance minima di 60 centesimi. Il collegio può disporre l'ammissione all'esame finale con riserva, studenti con al massimo una Unità Didattica (UD) con performance inferiore a 60 centesimi (escluso il tirocinio). Tale UD sarà valutata dalla commissione in sede d'esame prima dell'inizio delle prove previste.

Articolo 16 – Esame finale e rilascio dell'attestato

L'esame finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario si articola in una prova orale relativa ai contenuti delle unità didattiche e in una prova pratica consistente nella simulazione di un intervento di assistenza di base.

La Commissione di esame finale, nominata per ogni sede dei corsi dal legale rappresentante dell'Ente titolare, è costituita da:

- il Direttore del Corso che la presiede;
- un Docente del corso;
- un Formatore/Tutor del corso;
- un esperto del settore sanitario, in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche designato dal Collegio Provinciale IPASVI competente per territorio
- un esperto del settore sociale designato dall'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali.

L'esame finale per il conseguimento del Modulo di Formazione complementare in Assistenza Sanitaria si articola in una prova orale relativa ai contenuti delle unità didattiche e in una prova pratica consistente nella simulazione di una prestazione a carattere sanitario tra quelle previste dallo specifico Profilo. La Commissione di esame finale, nominata per ogni sede dei corsi dal legale rappresentante dell'Ente titolare, è costituita da:

- il Direttore del Corso che la presiede;
- un Docente del corso;
- un Formatore/Tutor del corso;
- un esperto del settore sanitario, in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche designato dal Collegio Provinciale IPASVI competente per territorio ovvero dal Collegio Provinciale/Interprovinciale delle Ostetriche competente per territorio.

Per l'espletamento delle proprie attività, la Commissione si avvale di un segretario formalmente incaricato. La Commissione è regolarmente istituita in presenza dei 5 membri, tra cui il Presidente.

La valutazione delle prove di esame è espressa in centesimi. Il punteggio minimo di ciascuna delle due prove, ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica, è di 60/100.

Nel caso lo studente sia valutato negativamente, la Commissione dovrà motivare tale giudizio evidenziando le specifiche lacune formative.

L'ente o struttura formativa rilascia allo studente che supera l'esame finale un attestato conforme al format predisposto dalla Regione Toscana.

Articolo 17 - Partecipazione degli studenti

Per ogni corso attivato nell'anno formativo, gli studenti eleggono 2 rappresentanti entro 15 giorni dall'inizio delle lezioni. Previa richiesta al Direttore del Corso, gli studenti possono riunirsi in assemblea nella sede della struttura formativa, per approfondire problemi relativi al percorso di formazione e all'organizzazione dell'attività didattica.

Articolo 18 - Provvedimenti disciplinari

Gli studenti sono tenuti al rispetto di quanto disposto dal Regolamento della sede di Corso, nonché di quanto disposto da Regolamenti e/o disposizioni dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera sede del corso e di tirocinio.

I provvedimenti disciplinari sono adottati in rapporto ai comportamenti tenuti dallo studente in tutti i contesti di apprendimento che violano le norme regolamentari, di natura giuridica ed etica.

I provvedimenti disciplinari possono consistere in:

1. Richiamo verbale

2. Richiamo scritto, facente parte del fascicolo personale dello studente

3. Sospensione temporanea dalle attività formative (lezioni, laboratorio, tirocinio) fino a tre giorni, ratificata con provvedimento scritto allo studente

4. Sospensione definitiva dal corso senza possibilità di richiesta di riammissione

Il Direttore del Corso può erogare sanzioni dal punto n. 1 al n. 3

Per l'applicazione del punto 4) sospensione definitiva dal corso, il Direttore convoca il collegio dei docenti, che valutata la documentazione riferita ai fatti accaduti (relazione e/o altra documentazione a testimonianza dell'accaduto a cura di docenti, formatori, personale della sede di tirocinio), può disporre la sospensione definitiva dal corso, senza possibilità di riammissione. Al suddetto collegio partecipano il Direttore dei Corsi Oss dell'Area Vasta di riferimento.

I suddetti provvedimenti sono notificati allo studente, da parte del Direttore del corso.

Articolo 19 - Percorso per operatori in possesso di titoli professionali dell'area sanitaria conseguiti all'estero non riconosciuti dal Ministero della Salute

I soggetti in possesso di titoli professionali dell'area sanitaria conseguiti in Paesi della UE ed extra UE e non riconosciuti dal Ministero della Salute, interessati a svolgere in Italia l'attività di Operatore Socio Sanitario, possono presentare domanda alle strutture formative delle Aziende Sanitarie autorizzate con provvedimento della Regione Toscana. La domanda dovrà essere presentata alle Aziende sedi di Corso autorizzate allo svolgimento di percorsi di 1000 ore, nel periodo di emanazione del bando per l'ammissione al corso OSS. Anche questi candidati possono usufruire degli strumenti di semplificazione amministrativa previsti dalla legge.

Il Direttore, attraverso la propria struttura, accerterà d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 5, la completezza/regolarità della domanda e della relativa documentazione e quantificherà il percorso complementare integrativo da effettuare per ciascuna delle 3 Unità Formative Capitalizzabili previste dal curriculum formativo e comunque per un monte ore complessivo minimo di 200 ore secondo le indicazioni della Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 14 dicembre 2006. Il Direttore ammetterà questi candidati in sovrannumero, previo superamento della prova di conoscenza della lingua italiana di cui all'art 5 e fino al limite dei posti disponibili in ogni sede di cui all'art. 10, valutando la quota di iscrizione da richiedere in relazione al numero di ore da effettuare e comunque correlata alle tariffe stabilite dalla Regione Toscana per i corsi 1000 ore.